

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,  
turismo)

RIUNIONE DEL 28 MAGGIO 1952

(69<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

### INDICE

Disegno di legge :

(Seguito della discussione)

« Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero » (N. 2240) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 649, 654, 657 e <i>passim</i>
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i> . . . . .	650, 652, 654 e <i>passim</i>
GASPAROTTO . . . . .	650
MOLINELLI . . . . .	651, 652, 653 e <i>passim</i>
CARON . . . . .	653, 659, 662
BRAITENBERG . . . . .	654
ZILNO . . . . .	655, 656, 657 e <i>passim</i>
DE LUCA . . . . .	655, 657, 658 e <i>passim</i>
PASQUINI . . . . .	656, 658, 659

La riunione ha inizio alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Bellora, Braitenberg, Carmagnola, Caron, Castagno, De Gasperis, De Luca, Flecchia, Ghidetti, Giua,

Guglielmone, Longoni, Molinelli, Origlia, Rosati, Rocchi, Tamburrano, Tartufoli e Ziino. È anche presente il senatore Gasparotto, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, ultimo comma.

Interviene alla riunione il Commissario per il turismo, onorevole Romani.

CARON, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero » (N. 2240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero ».

Prima di riprendere la discussione debbo dare un ulteriore chiarimento, che mi riguarda come relatore. La legge del 1949, che è modificata dal disegno di legge in esame, porta esattamente questo titolo: « Utilizzazione di lire 8 miliardi da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 ». Questa legge disciplina le erogazioni e la distribuzione dei fondi E.R.P., e va considerata nel quadro generale delle pattuizioni internazionali. Vi è un paragrafo sesto il quale stabilisce appunto che l'E.C.A. ha facoltà, a fianco del Governo italiano, di esaminare di volta in

volta le singole destinazioni di questi fondi. L'aver accennato a questa realtà ha dato origine a diversi commenti, quasi che si volesse imporre una volontà estranea al Parlamento italiano. Ma si tratta di una realtà alla quale dobbiamo aderire, e del resto anche nel diritto privato i donatori possono porre delle clausole per l'uso di ciò che hanno donato.

ROMANI. *Commissario per il turismo*. Mi pare che il punto che maggiormente preoccupava la Commissione fosse questo: mentre la legge precedente prevedeva che nella distribuzione dei fondi si sarebbe assegnato il 65 per cento al Mezzogiorno e il 35 per cento al Settentrione, questa legge non riproduce tale disposizione. Faccio intanto osservare che è l'E.C.A. stessa che formula il piano di distribuzione. Ma, a parte questo, si tratta di poca cosa. La percentuale del 65 per cento a favore del Meridione, giocherebbe soltanto su 800 milioni e non su tutto il finanziamento. Pertanto, supponendo una ripartizione del 50 per cento tra settentrione e meridione, al meridione spetterebbero 400 milioni. Con la percentuale del 65 per cento spetterebbero al meridione 520 milioni. La differenza è in sostanza di 120 milioni; ma l'E.C.A. non ha voluto adottare neanche questa discriminazione. Inoltre non è detto che nella distribuzione dei fondi non si terrà conto delle maggiori esigenze del Mezzogiorno. Soltanto non si è voluto inserire nella legge una norma che sancisse una distribuzione ineguale tra Nord e Sud.

PRESIDENTE. Ancora una osservazione. Nella riunione precedente è stato accennato al fatto che entro il 30 giugno incorreremmo in una decadenza. Questa ipotesi è stata messa in dubbio da taluno dei colleghi.

Invece gli Alleati hanno fatto sapere che, se questo disegno di legge non sarà approvato entro il 30 giugno, i fondi potranno prendere un'altra destinazione, anche perchè l'E.C.A. finirà il 30 giugno.

Debbo inoltre comunicare alla Commissione che la Presidenza della federazione degli alberghi, con un suo telegramma, ci invita ad accelerare l'approvazione del disegno di legge, per impedire appunto che i fondi E.R.P. possano essere utilizzati per altri scopi.

GASPAROTTO. Prendo la parola come membro del gruppo parlamentare per il turi-

smo. A noi preme che questa legge sia votata, perchè può dare incremento al turismo che, se si sta affermando vittoriosamente, è tuttavia minacciato dalla propaganda dei Paesi a noi vicini. Propaganda leale, ma propaganda capillare che arriva in tutto il mondo. La Svizzera ha addirittura creato un articolo del bilancio per la propaganda turistica da farsi nella città di New York, e la Francia, in occasione del bimillenario della città di Parigi, è riuscita a riempire di forestieri tutto il Paese.

Noi chiediamo che i fondi stanziati dalla legge siano concessi, non alle grandi città come Milano, Firenze, Napoli, Roma, che sono attrezzate dal punto di vista alberghiero e non chiederanno un soldo, ma alle piccole località sfornite di alberghi, oppure con alberghi in pessime condizioni. Ciò si dovrà fare soprattutto in Sicilia e in Calabria. Vi sono laggiù numerosissime domande di gente che chiede di poter costruire un alberghetto dove non c'è. Ci sono anche grossi gruppi finanziari che propongono la costruzione di grandi alberghi: un grande albergo, ad esempio, a Montemario e un villaggio alberghiero all'isola del Giglio. Il gruppo parlamentare del turismo non entra in questi dettagli; esso ha però votato un ordine del giorno nel quale è detto che nella distribuzione di fondi si dovrà aver riguardo soprattutto ai Paesi dove gli alberghi mancano.

Si deve fare qualcosa per evitare che il turismo italiano non rimanga indietro. Purtroppo uno stanziamento di due miliardi e trecento milioni è stato tolto al turismo italiano perchè si è dovuto provvedere alle esigenze degli alluvionati. Con l'onorevole Romani ci recammo da Dayton per esprimere le nostre proteste. Ma si trattava di una deliberazione del Congresso americano e pertanto non si poteva far nulla. Dayton ci disse: questi fondi sono stati pur sempre assegnati al Governo italiano; pertanto vi dovete rivolgere al Tesoro.

La Commissione discuterà i dettagli del disegno di legge: ma ad una decisione è bene arrivare, anche per poter fronteggiare in qualche modo la concorrenza che ci fanno gli Stati vicini. Concorrenza che a volte è maligna, come quando a Londra affermano che nelle strade panoramiche italiane si viaggia attraverso i cartelli pubblicitari che precludono la visuale. Tutto ciò che si può fare per

il turismo deve essere fatto: il turismo per il nostro Paese può essere una grande industria. Non ci dobbiamo arrestare perchè altrimenti i forestieri che ancora affollano l'Italia potranno preferire altri Paesi.

**MOLINELLI.** Sono innamorato delle bellezze del nostro Paese e perfettamente convinto delle possibilità educative del turismo e dell'interesse economico che ha la Nazione allo sviluppo del turismo. Eppure devo ancora prendere la parola contro un provvedimento disposto dal Commissariato del turismo. Nel caso concreto ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che si riferisce ad uno stanziamento di 8 miliardi che dovevano già essere stati utilizzati secondo determinati criteri, i criteri della legge n. 481 del 1949. Quando quella legge fu discussa furono sollevate da tutte le parti richieste in numero tale che gli 8 miliardi si dimostrarono insufficienti, ed insufficienti anche i 23 miliardi promessi per il turismo. Invece non sono stati utilizzati neanche gli 8 miliardi, e soprattutto non sono stati utilizzati con i criteri previsti dalla legge.

Ora ci viene proposto un altro disegno di legge, il quale prevede l'utilizzazione dei fondi residuati con criteri diversi. L'onorevole Gasparotto afferma che noi abbiamo bisogno di alberghi soprattutto nei centri dove essi mancano totalmente. In provincia di Enna io ho visitato centri che potrebbero benissimo svilupparsi dal punto di vista turistico: ebbene, non c'è neanche un albergo, o ci sono alberghi in condizioni assolutamente deprecabili. Quale indirizzo dovrebbe avere una politica che incoraggiasse il turismo in Italia? Dovrebbe consentire la possibilità di andare in qualsiasi luogo si desideri. Giustamente quindi il senatore Gasparotto dice che si dovrebbe provvedere nel senso di fornire tutte le località d'Italia di una attrezzatura alberghiera della quale sia possibile servirsi a scopi turistici. Ma in una relazione del signor Asp che ci è stata sottoposta si dice che per lo sviluppo delle zone arretrate del Mezzogiorno il turismo rappresenta un aspetto secondario. Il signor Asp parla probabilmente della utilizzazione di questi fondi E.R.P. dei quali i rappresentanti dell'E.C.A. possono stabilire la destinazione.

Senonchè insieme con questi fondi vi è stata anche una distribuzione di fondi a carico del bilancio dello Stato: tuttavia regioni come la Lucania non hanno avuto neanche un soldo, nè dei fondi E.R.P. nè dei fondi dello Stato italiano. Pongo allora questa domanda: perchè l'articolo 11 della legge n. 481 che stabiliva il 65 per cento a favore dell'Italia meridionale non è stato applicato? E soprattutto perchè adesso, con questa nuova legge, si vuole esplicitamente rinunciare a stabilire quella percentuale a favore del Mezzogiorno? Obiezioni in tal senso non sono partite solamente dalla nostra parte, alla quale si potrebbe fare l'imputazione di fare opposizione unicamente in considerazione dell'origine di questi fondi, ma anche da elementi di altri settori, che hanno riconosciuto che la tecnica della distribuzione dei fondi prevista in questo disegno di legge non è quella che era nelle intenzioni del legislatore che dette il suo voto alla legge 29 luglio 1949, n. 481. Così come si distribuiscono questi fondi, non si fa la politica turistica richiesta dal Paese.

Potremmo trovarci d'accordo solo nel caso che nella utilizzazione di questo stanziamento si seguisse la politica turistica indicata dal senatore Gasparotto. Ma dalle statistiche che il Commissariato ci ha presentato risulta che si è fatto precisamente il contrario, ed io credo che non si intenda mutare politica. Con questo disegno di legge noi vediamo minacciati gli interessi turistici dell'Italia meridionale: questi interessi non sono stati curati nell'applicazione della legge del 1949, e non saranno curati affatto neanche con l'applicazione della nuova legge. Mi dispiace di dover fare opposizione su una materia dove tutti dovremmo trovarci d'accordo, ma quando ci si viene a parlare di stanziare miliardi per alberghi di lusso e non ci si mette mai di fronte ad un progetto di turismo popolare che consenta alle masse del nostro Paese di conoscere le bellezze dell'Italia abbiamo il diritto di fare dell'opposizione e di affermare che la vostra politica non è la più adatta ad incrementare il turismo. Noi potremo anche non tener conto dell'origine di questi fondi, ma non possiamo accettare i criteri dello stanziamento, che non ci sembrano assolutamente adatti a realizzare una concreta politica a favore del turismo.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Desidero sottolineare il carattere del disegno di legge sottoposto al vostro esame. Esso non tende a costituire nuovi criteri o più vasti orientamenti nel campo del finanziamento delle attrezzature turistiche italiane. Abbiamo di fronte a noi semplicemente una legge stralcio che ha per fine l'utilizzo di determinati fondi residui già destinati al turismo, i quali, se non fossero assegnati entro il 30 giugno, potrebbero essere distratti ad altri scopi che non sono quelli turistici. Pertanto nell'assegnazione di questi fondi bisogna seguire le tracce fissate dalla legge originaria. Non dobbiamo quindi innovare. È vero, c'è una innovazione, riguardante la distribuzione percentuale fra l'Italia settentrionale e centro-meridionale; ma è l'unica. Credo d'altra parte che siamo tutti d'accordo sulla necessità di approvare la proroga, perchè solo così sarà possibile l'utilizzo di questi fondi a favore del turismo.

Ora si propongono invece nuovi criteri nella distribuzione di questi fondi. Temo che, accogliendoli in questo progetto di legge, frustreremo l'efficacia del medesimo, perchè l'E.C.A. potrebbe non concordare. A questo proposito sono state fatte delle osservazioni per quanto riguarda le assegnazioni alla Lucania. Debbo dire che la Lucania ha presentato sì 2.071 domande di finanziamento, ma solo due piccoli progetti concreti, i quali non hanno trovato da parte dell'E.C.A. l'approvazione. Ho fatto quest'esempio per confermare che la distribuzione dei fondi è fatta sulla base dell'iniziativa industriale privata, a differenza di quanto può fare un'altra Amministrazione dello Stato, come quella dei lavori pubblici, la quale può conoscere i bisogni di ogni provincia e predisporre a propria discrezione progetti di carattere complesso. Qui dobbiamo invece rivolgerci all'iniziativa dei privati industriali...

MOLINELLI. Ci sono gli Enti provinciali per il turismo.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Siamo in materia di alberghi che devono ricevere un finanziamento, che poi dovranno rimborsare: questo finanziamento non viene loro concesso dallo Stato, ma da un Istituto bancario sovvenzionato con i fondi E.R.P., e lo Stato garantisce il rimborso con gli interessi. È quindi un aiuto all'industria privata, e se non c'è

l'industriale privato che chiede un finanziamento che deve essere pari al 50 per cento dell'ammontare di un progetto da lui stesso predisposto per il rinnovamento o la ricostruzione del proprio albergo, non si può procedere a nessun finanziamento. Non abbiamo alberghi di Stato e non dobbiamo crearne: può darsi che con altra legge e con altri fondi si possa procedere eventualmente su questa direttrice, ma oggi con i fondi del piano E.R.P., con i quali ci si propone un rinnovamento alberghiero nell'ambito del piano per il potenziamento economico d'Italia, non possiamo procedere se non nel modo che si è detto. Infatti l'intendimento dell'E.C.A. è quello di potenziare l'economia del Paese dove interviene l'E.R.P., i cui fondi sono naturalmente tolti direttamente dal bilancio americano. E per potenziamento economico s'intende soprattutto far sì che i Paesi assistiti riescano a procurarsi divise estere, con le quali essi possano provvedere al proprio approvvigionamento di materie prime e di derrate alimentari.

Nel campo turistico questo non si ottiene ricostruendo o rinnovando il piccolo albergo di montagna o di campagna, che non è frequentato dal turismo estero, ma potenziando l'industria alberghiera delle zone turisticamente già sfruttate. Questo è il criterio che l'E.C.A. intende seguire, e se non vogliamo che questi fondi vengano sottratti al turismo, bisognerà accettare tali criteri come sono, prorogando i termini, come risulta dal disegno di legge sottoposto al vostro esame. I criteri che sono stati qua particolarmente invocati dal senatore Gasparotto potranno essere attentamente vagliati e approvati dal Parlamento, ma con la legge che disporrà — come è mio intendimento ottenere — di fondi italiani prelevati dal bilancio italiano. Ma per ora invito la Commissione a voler accettare il disegno di legge prima del 30 giugno del corrente anno, termine che, se sarà superato, farà sì che questi fondi avranno mutata la destinazione per altri scopi, forse utilissimi, ma che non saranno quelli del turismo.

L'unico punto che può destare qualche preoccupazione è quello della soppressione del riparto del 65 per cento e del 35 per cento. Ma non è detto che, anche senza una precisa disposizione di legge, in pratica non si possa

seguire lo stesso criterio di ripartizione. Anzi, sarà nostra cura di far sì che questo criterio — che l'E.C.A. non ha desiderato fosse stabilito per legge — sia seguito praticamente. Io pregherei perciò vivamente la Commissione di non voler sottrarre questi 2 miliardi al turismo italiano, solamente per questo particolare.

Infine vorrei ricordare che è sempre nostra preoccupazione quella di creare e favorire un turismo popolare. Appunto in questo senso abbiamo creato una Cassa per il turismo sociale, che è già un bel successo: spero, anzi, che quando avremo l'opportunità di potenziarla, il Senato potrà appoggiare la mia Amministrazione affinché anche lo Stato possa concorrere a questa Cassa per il turismo popolare.

CARON. Ho parlato, nella scorsa seduta, esprimendo la mia meraviglia perchè una legge italiana, approvata dal Parlamento, è stata poi applicata con criteri assolutamente difformi agli interessi del turismo italiano. Alcune circostanze mi confermano questa meraviglia: la legge fu approvata il 29 luglio 1949; il rapporto Asp è del 1º marzo 1950, e l'indirizzo che questo rapporto ha dettato è completamente diverso da quello che abbiamo approvato noi. Tale rapporto infatti dice fra l'altro che « il maggior vantaggio per la Nazione verrà concentrando il proprio sforzo nell'attrezzare il proprio sistema turistico nel modo più moderno possibile ». E continua specificando « che tutto quello che si deve fare, deve essere concentrato esclusivamente nella categoria degli alberghi di lusso, di prima e di seconda categoria e nelle pensioni di prima categoria ».

Ma quello che più mi ha colpito sono le parole con cui si conclude il rapporto Asp, dove si afferma che il criterio che sarà seguito nella assegnazione dei fondi è quello dettato dall'indirizzo fondamentale dell'E.C.A., tanto che non vi è nessun'altra parola da aggiungere. Infatti, gli Americani — poichè sono essi che danno i fondi — desiderano che questi denari siano impiegati in un certo modo, e in particolare nel potenziamento di quelle zone turistiche che a loro interessano, anche se il Governo italiano intenderebbe seguire tutt'altra via.

Ed allora sarebbe stato molto prudente, prima di promulgare la legge del 1949, spiegarci fino a che punto il legislatore italiano era libero di agire nella legge che stava per promulgare.

Quindi resta in me la perplessità che questi criteri siano stati, invece, dettati dall'E.C.A. *a posteriori*.

In secondo luogo, stando così le cose, si tratta ora di ritoccare, per quello che è possibile, il disegno di legge che è ora sottoposto al nostro esame. Anzitutto bisogna assicurare il mantenimento del riparto del 65 e del 35 per cento, che — soprattutto dopo che in occasione dell'ultima campagna elettorale, ho avuto modo di conoscere alcune località del Mezzogiorno — riconosco più che mai giusto e inderogabile. E se non sarà possibile neanche questa modificazione, almeno questa discussione avrà avuto il risultato di convincere il Commissario per il turismo e per esso il Governo tutto, che bisogna trovare assolutamente il modo di colmare questa deficienza, resa ancora più acuta dall'applicazione della legge del 1949.

Perchè se è sempre bene curare l'efficienza della zona turistica di Venezia, dell'Alto Adige o delle due riviere liguri (che sono le zone che più stanno a cuore ai nord-americani), però bisogna provvedere immediatamente, se vogliono potenziare le correnti di traffico interne ed estere, anche alle altre zone dell'Italia centrale e meridionale. Sarà anche giusto che ogni camera d'albergo di Roma e di Milano abbia il suo bagno, ma non bisogna dimenticare che in certe zone del Mezzogiorno non è possibile pernottare fuori dei grandi centri.

Desidero formulare quindi il voto che il Governo italiano veda di colmare questa deficienza, cercando di seguire la via indicata dal senatore Gasparotto e dall'onorevole Molinelli, e che io stesso mi permetto di suggerire modestamente all'onorevole Commissario per il turismo: aiutiamo quelle correnti turistiche che non dispongono di grandi mezzi, sia che provengano dall'interno sia che provengano dall'estero. Il turismo di massa ha determinate esigenze, ed è di queste che dobbiamo interessarci. Anche qui a Roma, abbiamo grandi alberghi di lusso in cui il più esigente dei turisti nord-americani può trovare ogni conforto; ma credo che il turismo di massa non potrebbe, nella stessa città di Roma, trovare altrettanto soddisfatte le proprie esigenze. Non parliamo poi delle zone in cui manca tutto, come in Sicilia o in Lucania.

Quindi, come ultima istanza, prego vivamente il Commissario di voler almeno accogliere, nei futuri provvedimenti e in genere nel suo indirizzo, proprio i criteri opposti a quelli che il signor Asp ha dettato nella sua relazione, per questa legge e per quella del 1949.

BRAITENBERG. Dichiaro, ancora una volta, di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Ma ribadisco ancora le osservazioni che ebbi occasione di fare nella altra seduta. Bisogna evitare che l'assegnazione dei fondi, anche quando fatta con i criteri che il signor Asp ha indicato, dia luogo a tanti malcontenti. Ho già detto come la mia Regione, che pur avrebbe dovuto essere in prima linea, date le sue caratteristiche, ha avuto pochissimo, e l'unica conseguenza è stata una grave incidenza di spese per gli albergatori che, assieme alle domande, hanno dovuto allegare costosi progetti.

A questo fine, per evitare il rinnovarsi nel futuro di inconvenienti, proporrei il seguente ordine del giorno: « La 9ª Commissione permanente fa voti che, nella concessione di mutui di cui all'articolo 1 della legge in esame, la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 481, decida, per le domande di mutui provenienti da Regioni già costituite, d'accordo con l'assessore regionale competente per il turismo ».

In altri termini io faccio voti che la Commissione centrale dell'E.C.A. conosca, prima di vagliare le domande, il parere che sulle medesime può dare più ragionatamente l'organo che, nelle singole Regioni, ha la competenza sul turismo. In tal modo la Commissione dell'E.C.A. potrà operare con maggior fondamento per il parere che l'Assessorato per il turismo avrà dato su una materia, che, peraltro, a norma della Costituzione, dovrebbe essere di competenza della Regione. In questa maniera si arriverà ad una ripartizione che terrà conto in modo oggettivo delle singole esigenze di una Regione importante per l'economia italiana come quella Trentino-Alto Adige, maggiore apportatrice di divise estere in Italia.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Non posso accogliere quest'ordine del giorno, perchè in nessuna parte del provvedimento che discutiamo — e tanto meno in quello del 1949 —

è ventilata una discriminazione, regionale o per Province, dei fondi. Non sarebbe quindi possibile materialmente dare una qualche precedenza sul numero delle domande che potrebbero essere accolte fra quelle che gli interessati hanno presentato.

BRAITENBERG. Ma anche senza sapere quali potranno essere accolte, l'Assessorato per il turismo potrà indicare l'ordine di preferenza da seguire.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Non possiamo fare distinzioni provinciali o regionali: noi possiamo solo seguire il criterio normale dell'esame domanda per domanda, in ossequio al criterio dettato dall'E.C.A.

Comunque se questa istruttoria suggerita dall'onorevole Braitenberg fosse stata proposta fin dalla discussione della legge del 1949, non è da escludersi che avrebbe potuto essere accolta. Allora infatti non era stata ancora inoltrata domanda alcuna. Ma oggi le domande sono già state presentate e in parte vagliate; esse sono già agli atti dell'Amministrazione, non possono tornare indietro per essere sottoposte all'esame di una Giunta regionale. Non sarebbe amministrativamente corretto, e neppure opportuno da un punto di vista pratico: la Giunta dovrebbe esaminare due o trecento progetti già vecchi, per vedere quali di questi dovrebbe essere discriminato.

Inoltre sarei molto imbarazzato ad accettare, visto che — ripeto ancora una volta — in questa sede dobbiamo semplicemente prorogare il termine del 30 giugno senza modificare la sostanza della legge fondamentale.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il collega Braitenberg di non insistere sulla sua proposta.

BRAITENBERG. Non insisto. Prego però il Commissario di accettare la mia proposta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 che è così formulato:

#### Art. 1.

Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di mutui in conformità dell'articolo 4 della predetta legge.

Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti.

Per l'utilizzazione delle somme di cui al presente articolo non si applica il disposto dell'articolo 11 della legge 29 luglio 1949, n. 481, ferma l'osservanza delle altre norme contenute nella medesima legge e nel decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Su questo articolo sono stati presentati dal senatore Ziino due emendamenti. Il primo dice: « Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « in conformità dell'articolo 4 » aggiungere: « e dell'articolo 11 ».

Il secondo è così formulato: « Sopprimere l'intero terzo comma ».

ZIINO. Onorevoli colleghi, prima di svolgere i miei emendamenti desidero chiarire la mia posizione nei riguardi della legge. Non contesto assolutamente che si debba approvare presto questa legge. Lei, signor Commissario, può esser certo di avere l'unanimità della Commissione nel voler far presto, perchè non abbia a verificarsi la temuta perdita di queste somme.

In secondo luogo, per quanto riguarda il testo della legge, e cioè la proroga dei termini, anche qui *nulla quaestio*. Siamo tutti d'accordo nel riconoscere che sia opportuna questa proroga: ed allora sbarazziamo il campo di tali questioni e centriamo la discussione sul tema dell'articolo 1 al quale si riferiscono i miei emendamenti. Ho avuto l'onore di presentare due emendamenti: uno aggiuntivo, l'altro soppressivo. I due emendamenti sono congiuntamente concepiti all'effetto di mantenere nel nuovo disegno di legge la citata disposizione dell'articolo 11 della legge del 1949. Ho già chiarito nelle precedenti sedute che non sono spinto a questo da un malinteso regionalismo. Onorevole Commissario, sono spinto a questo da tre ordini di considerazioni: di ordine tecnico-giuridico, equitativo, politico generale. Quindi non si pensi che qui si viene a prospettare una questione di campanile.

E comincio dal primo ordine, tecnico-giuridico. Noi abbiamo una legge dello Stato che prescrive che queste somme debbono essere ri-

partite secondo quella percentuale; ai cittadini è stato detto: dovete presentare delle domande in questo modo per poter usufruire di queste provvidenze di legge. Che cosa è avvenuto? Che in conseguenza di questa legge i cittadini hanno presentato le domande. Quante? 934. Quante ne avete accolte? 42. Ne avete revocate 9, cioè in definitiva ne avete accolte 33, di guisa che su 934 domande presentate dai cittadini che si trovano in quelle condizioni ne avete accolte soltanto 33. Ce ne sono ancora da esaminare 901. Come fate a dire a questi cittadini che hanno dei diritti quesiti: « non c'è più niente; quelle somme destinate da quella legge a questa finalità ora le prendiamo per una nuova redistribuzione »? Giuridicamente e tecnicamente questo non lo potete fare, a meno che non possiate dimostrare che è cambiata la così detta *mens legis*, che cioè sono sopravvenute circostanze di fatto e considerazioni di diritto posteriormente alla legge del 1949, per cui i presupposti che allora giustificarono quella legge non sussistono più. Se sono cambiate le circostanze, i cittadini debbono fare buon viso a cattivo gioco. Ma l'onorevole Commissario non è venuto qui a spiegarci che le circostanze di fatto o i motivi di diritto sono cambiati.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Non ci sono più di fondi. Sono scaduti i termini. Non possiamo più utilizzare le somme.

DE LUCA. L'indisponibilità dei fondi è in funzione della scadenza dei termini, collega Ziino.

ZIINO. Ma le domande sono state presentate in termini. L'articolo 11 stabilisce che i fondi destinati per quella determinata finalità debbono essere ripartiti in quella percentuale. Quindi se rimane la finalità rimane anche la percentuale. Ora non mi si venga a dire che la finalità di cui all'articolo 11 è scaduta, perchè Lei vuol portare proprio a quella finalità somme che attinge ad altri articoli, quindi la finalità sussiste. L'innovazione sta in questo, che nell'ambito di questa finalità si procede con un criterio di ripartizione diverso. Ecco perciò che il mio ragionamento fila perfettamente. I cittadini si trovano nella situazione di non poter conseguire la quota che loro compete.

Il Commissario, per giustificare l'abrogazione dell'articolo 11 della legge n. 481, afferma anzi-

tutto che l'E.C.A. non sarebbe d'accordo circa la distribuzione percentuale prevista in detto articolo, mentre lo stesso Commissario riconosce a pagina 5 del promemoria distribuito che tale distribuzione era stata inizialmente accettata dalla E.C.A. Ora io ho molta stima e considerazione dei signori componenti l'E.C.A., che sono persone di giudizio capaci di intendere che dopo che lo Stato italiano ha fatto una sua legge con il loro beneplacito di donanti, come li chiama il Presidente relatore, essi non possono intervenire perchè lo Stato italiano revochi una disposizione che a suo tempo col loro consenso fu fatta ed emanata. Perciò la prima obiezione: adesso l'E.C.A. ha cambiato parere, è una obiezione di carattere amministrativo interno, che non può valere secondo me in Parlamento, per le considerazioni che ho già fatto e per le altre che si potrebbero fare e che risparmio ai colleghi perchè le ritengo intuitive.

La seconda obiezione che fa il Commissario è questa: ma dopo tutto si tratta di spostare qualche centinaio di milioni, perchè passando dal 65 per cento alla percentuale del 50 per cento giocherebbero soltanto un po' più di cento milioni. È una considerazione di carattere pratico che veramente non è un motivo giuridico, ma oltre a non essere un motivo giuridico, questa sua obiezione non è influente, perchè qui quello che interessa non sono i cento milioni in più o in meno, ma è il principio. Questa abolizione di una percentuale differenziata viene a far crollare un criterio che è stato, prima che dallo Stato e dal Governo, sostenuto e accettato dalla stessa E.C.A. e ratificato dal Parlamento.

MOLINELLI. Ma non accettato da Mr. Asp.

ZIINO. Ma Mr. Asp. è una persona, non è l'E.C.A.

PASQUINI. Ma è l'E.C.A. quella che ratifica, decisione per decisione.

ZIINO. Ma che sia l'E.C.A., o la Commissione, o il Comitato d'esame, si tratta sempre di un organo amministrativo, non legislativo. Ora l'organo amministrativo non può derogare alla legge nè fare la legge, perchè altrimenti noi ce ne potremmo andare da questo posto. Quindi chiunque, cittadino singolo o organo o commissione o comitato, deve agire nell'ambito della legge dello Stato. Ora la legge dello

Stato dice che quelle somme debbono essere ripartite in quella maniera, e lo dice in una norma tassativa, e non c'è barba di individuo o di comitato che possa contravvenire a questa norma. Quindi la ratifica non c'entra per niente, onorevole Pasquini. Il fatto è invece che non si può cambiare criterio quando questo criterio è stato già sancito da una disposizione di legge. Il criterio si può cambiare con un'altra legge. Il Parlamento questo lo può sempre fare, quando sono sopravvenute mutate condizioni. Tutto questo rientra nell'ordinario, ma il fatto resta sempre questo, che le condizioni non sono mutate, non è venuto fino a questo momento nessuno a spiegarci che le condizioni di quelle regioni sono talmente migliorate per cui non si può fare luogo a questo trattamento preferenziale.

Viceversa ci sono stati autorevoli colleghi che hanno portato la loro voce in senso contrario. Essi ci hanno detto: noi siamo stati nell'Italia Meridionale in occasione dell'ultimo turno delle amministrative e dobbiamo dire con coscienza e con senso di responsabilità che la situazione è questa: non c'è un *minimum* indispensabile per la ricezione dei forestieri, ci sono paesi dove non si può assolutamente alloggiare, e se uno per un guasto alla sua macchina girando per le strade di queste regioni resta bloccato, è costretto a dormire nella sua automobile, perchè nei paesi che incontra non ci sono alberghi.

Dunque non sono cambiate le condizioni di fatto in meglio, semmai c'è stata una informazione al Parlamento di uno stato di fatto che va peggiorando. Ed allora che cosa rimane delle vostre obiezioni? Assolutamente niente, nè sul terreno tecnico-giuridico, nè sul terreno pratico, perchè le informazioni che sono arrivate al Parlamento sono esattamente l'opposto di quello che vorreste far credere.

E veniamo a considerare l'ordine politico generale. Qui siamo tutti uomini politici; basterà solo fare qualche accenno.

Quando a delle popolazioni così numerose si dà un beneficio e poi si toglie, la ripercussione dal punto di vista politico non è da trascurarsi. Siamo sempre lì: se ci sono motivi più che sufficienti per modificare la legge, per quel sentimento di giustizia che è innato in tutto il popolo italiano e vivissimo nelle

popolazioni meridionali, queste potrebbero dire: è giusto che si faccia così, e quindi si acquieterebbero; ma se voi non avete niente da dire a quelle popolazioni, nè vi presentate loro con autorità politica, perchè il Governo non può assolutamente andare a dire: vi tolgo questo beneficio perchè c'è mister tale che non lo vuole dare più; e in secondo luogo se non potete neanche dire a questa gente che dopo tutto si tratta di cosa di poco momento, perchè invece quelle popolazioni hanno una situazione per cui anche i cento milioni possono giovare per costruire due o tre alberghi in due o tre paesi in cui non ci sono; se così è, come è, non ritengo assolutamente di poter accettare le spiegazioni date dal Commissario, e debbo insistere nei miei emendamenti che, come ho detto, sono concepiti per mantenere ferma la disposizione dell'articolo 11. Con i miei emendamenti la legge resta perfetta lo stesso, ed io spero che la Commissione li vorrà approvare.

DE LUCA. Ho l'impressione che la discussione, giustissima e molto istruttiva, che si è avuta, abbia però dilagato e decampato al di là dei limiti posti dal disegno di legge. Che effettivamente il Mezzogiorno sia in carenza, che si debba aiutare il Mezzogiorno, che quindi la legittimazione del 65 per cento ci sia, questo lo comprendiamo tutti, e io non ho nulla da eccepire; tuttavia mi pare che la discussione debba limitarsi al fatto che il donante pretende di dare i fondi come meglio gli aggrada.

Il Presidente ha ricordato una clausola che faceva parte dell'accordo generale, la quale riserva al donante un'ingerenza diretta nelle assegnazioni. Ora la quest'ione è tutta qui. Se possiamo superare questa difficoltà, siamo sovrani delle nostre decisioni, ma se non possiamo superarla, non siamo sovrani.

ZIINO. Vorrei che fosse chiarito questo punto della clausola.

PRESIDENTE. Questa norma è precedente a tutte le altre leggi. Essa dice che « il Governo italiano potrà effettuare prelevamenti dal saldo rimasto nel conto speciale per quegli scopi che potranno essere di volta in volta concordati con il Governo degli Stati Uniti d'America nell'esame delle proposte di prelevamento dal conto speciale avanzate dal Governo italiano. Il Governo degli Stati Uniti d'America prenderà in considerazione ecc. ».

ZIINO. Desidero che questo punto venga chiarito. Io spiegherò ai colleghi qual'è la portata della disposizione ricordata dal Presidente, che non è quella che il Presidente crede.

DE LUCA. È vero, la portata della disposizione non è precisamente quella alla quale il Presidente si è riferito, tuttavia è evidente come il donante si sia riservata un'ingerenza diretta sull'amministrazione dei fondi, perchè questo è detto apertamente, non solo, ma di fatto il donante interviene sempre.

Quindi c'è un'interpretazione costante che non può essere trascurata da noi, ed è quella che il Commissario ci ha riferito, cioè che è il donante che decide se la singola domanda debba essere accolta o no.

Se l'impostazione che do è giusta, come mi sembra, la legge del 1949 va interpretata nel quadro di questa disposizione. Lo Stato non poteva dire in un atto sovrano: subordinò l'attività mia a quello che mi diranno gli altri; ma noi, come interpreti anche dello spirito della legge, oltre che della lettera, dobbiamo prendere atto che effettivamente c'era la necessità anche giuridica che il donante intervenisse in questa erogazione.

Se questo è vero, anche quella percentuale del 65 per cento stabilita nella legge, non dico che sia illecita, ma è superata dai fatti, in quanto era sottoposta all'approvazione del donante. D'altra parte, se gli Americani hanno tenuto a dirci che essi volevano potenziare il grande turismo disinteressandosi del piccolo turismo, quella limitazione è inoperante. Mi dispiace di dover dire questo per una legge fatta da noi, che di fatto non ha operato e non poteva operare se non in accordo con gli Americani per l'erogazione dei fondi.

ZIINO. Questo non è esatto.

DE LUCA. Ma per me questo è talmente esatto che è un punto fermo che non può essere discusso. Se una legge dello Stato stabilisce che quei fondi debbono essere erogati in quella proporzione, e se noi eravamo legati da un precedente impegno sull'erogazione dei fondi stessi, è evidente che quella disposizione di quella legge non collima con i principi a cui la legge è subordinata, è evidente cioè che noi non eravamo assolutamente sovrani nel decidere come i fondi sarebbero stati erogati. Non mi dite che sto dicendo una corbelleria, perchè

sto sostenendo una tesi che è umiliante per un italiano.

MOLINELLI. Finalmente ci siete arrivati.

DE LUCA. Caro Molinelli, io sono un uomo tale da vedere le cose così come la mia coscienza mi dice di vederle, ma vi dico anche che questa lieve umiliazione doveva essere assolutamente accettata — e il donatore deve essere sempre grato al donante — perchè diversamente avremmo perduto l'erogazione di fondi a nostro completo beneficio.

Ora non dobbiamo certo disprezzare, come faceva Don Chisciotte, queste offerte, questi doni, ma dobbiamo essere pensosi delle sorti della nostra Nazione, che anche oggi ha grande bisogno dell'aiuto straniero per poter risorgere dalle sue rovine.

Se questa impostazione è esatta, noi oggi ci troviamo di fronte ad un termine scaduto. Per le locazioni di questi fondi era stabilito nella legge che non si dovesse superare il 10 giugno 1951. Era prevista caso per caso la possibilità della proroga di un biennio quando particolari condizioni lo avessero consigliato. Ora, il ragionamento che fa il collega Ziino, che è un ragionamento perfetto, parte dal presupposto che non vi sia una mutazione di fatto, ed anche di diritto, in questa situazione. Egli dà come ancora operante la legge del 1949, tanto è vero che parla di diritti quesiti. Ma il diritto quesito in tanto si ha in quanto quella certa determinata norma sia tuttora applicabile. Che se vi è stato un termine di decadenza, il diritto quesito è morto.

Se è vero questo, come credo che sia vero, ritengo che non ci resti da fare altro che quello che il Commissario ci suggerisce per non perdere questi fondi che sarebbero altrimenti destinati ad altri scopi. Siccome noi dobbiamo innanzitutto tener presenti gli interessi del turismo, io sono dell'avviso che non si possa operare in modo diverso.

Il ragionamento del senatore Ziino è perfettamente esatto dal punto di vista in cui egli si pone. Tuttavia le ragioni che egli porta, che sono ottime in sè per sè, credo che non possano essere applicate nella fattispecie, per il semplicissimo motivo che gli Americani dichiarano che la ripartizione dal 35 al 65 per cento essi non la vogliono nemmeno come impaccio giuridico, e chiedono che tale legame sia abolito, salvo poi la possibilità per la Com-

missione in sede di applicazione di fare quel che potrà soddisfare alle esigenze di cui ci si preoccupa.

Motivo per cui, mentre mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Ziino, mi esprimo favorevolmente all'articolo così come è stato formulato.

PASQUINI. Ho interrotto poco fa l'amico Ziino per richiamare in lui il senso della realtà pratica quotidiana. Bisogna tener presente il fatto che quando un deliberato è uscito dal Comitato del turismo a mente delle leggi del 1946 e 1949, esso va sottoposto all'approvazione dell'E.C.A.

Ora ad un certo momento sono sorti dei dubbi, non importa per quali motivi, circa la ripartizione di questi fondi, ed è stato inviato in Italia un certo funzionario, il quale ha percorso per lungo e per largo il nostro Paese, e ha redatto una voluminosa relazione stampata e distribuita a tutti gli Enti del turismo, in cui sono fissati i criteri secondo i quali è stabilito l'ordine di precedenza nella erogazione di questi sussidi alberghieri.

Tale ordine di precedenza ha naturalmente origine dal criterio di aiutare lo sviluppo turistico, e tiene presenti le zone del nostro Paese verso cui confluono dal di fuori i turisti. In base a questo concetto si ha tutta una gerarchia di località che meritano o no attenzione dal punto di vista dell'erogazione dei sussidi. Tutto ciò naturalmente prescinde da quanto è stato fatto e detto in materia di giustizia perequativa e distributiva fra le regioni italiane. Io sono convintissimo che in Calabria, in Sicilia, in Lucania non esiste una benchè minima ricettività decante, ma questo non ha nulla a che vedere con i criteri a cui si è ispirato il signor Asp. E poichè la distribuzione dei fondi è soggetta ai criteri del donante...

MOLINELLI. La legge non lo dice.

PASQUINI. Io parlo, perchè sono passato attraverso queste pratiche. È inutile fare qui della vanagloria nazionale. Se una data deliberazione in merito a queste distribuzioni esce da via Boncompagni n. 15 e passa al n. 56 di via Veneto dove ha sede l'E.C.A. e questa dice: la deliberazione non mi va, non è conforme al Piano Asp, noi che cosa facciamo? Ci gloriamo delle leggi che abbiamo?

Sono state prese da parte della Commissione decisioni ispirate a giustizia e equità, *secundum legem*, ma esse sono state respinte.

**MOLINELLI.** Ed allora a che serve legiferare? Noi che ci stiamo a fare?

**PASQUINI.** Questo può essere un elemento di umiliazione, ma è sempre un dato di fatto. Se il donante si è riservato il diritto di ratifica e intende esercitarlo, a noi non resta che inchinarci oppure rinunciare ai fondi perchè siamo... ricchi e possiamo permettercelo.

**CARON.** Devo osservare che non è esatto quanto ha affermato il senatore De Luca, che cioè nelle assegnazioni già fatte praticamente non si era tenuto conto del 65 e del 35 per cento di cui parla l'articolo 11 della legge 1949. Infatti, se diamo uno sguardo alle somme che sono state distribuite all'Italia centro-meridionale e all'Italia settentrionale, cifre citate nel prospetto che ci è stato distribuito, vediamo che non è vero che per il passato non si sia tenuto conto di questa norma. Sarebbe stata questa una cosa assai grave, sia da parte della Commissione che da parte di chi doveva ratificarne le deliberazioni.

**ZIINO.** Da parte degli oppositori alla mia proposta si riconosce in sostanza che dal punto di vista legislativo io ho ragione; si osserva inoltre che dal punto di vista di fatto, per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno, ho altrettanto ragione. Solo che è stato detto dal Presidente relatore e ribadito dai senatori De Luca e Pasquini che noi dobbiamo fare buon viso e cattivo giuoco, in quanto il donante si sarebbe riservato il controllo sullo impiego delle somme donate. A questo riguardo il Presidente relatore ha richiamato la legge del 1948, relativa all'impiego dei fondi E.R.P., e ne ha letto le disposizioni.

Secondo me, però, è abberrante dare ad essa l'interpretazione che si è voluta dar loro, nel senso cioè che il donante debba esercitare questo controllo in qualsiasi momento, anche quando l'autorità italiana ha già disposto delle somme e si è impegnata nei confronti dei propri cittadini. La disposizione della legge del 1948 va invece interpretata nel senso che il donante ha indiscutibilmente il diritto di entrare in discussione con il Governo italiano quando esso deve ancora destinare i fondi. Questa destinazione si fa di concerto fra il

donante e il donatore. Ma una volta che questo concerto è avvenuto - e che sia avvenuto per quanto riguarda l'articolo 11 della legge 1949 non c'è alcun dubbio, perchè me ne dà atto lo stesso Commissario nella relazione distribuita - noi siamo perfettamente in termini, perchè giusta la legge del 1948 abbiamo detto agli Americani: noi vorremmo disporre in questo modo degli 8 miliardi in favore del turismo; voi che cosa ne dite? Gli Americani hanno risposto: sta bene, e noi abbiamo fatto la nostra legge che è diventata legge dello Stato. Non possono quindi davvero pretendere che si torni indietro.

Esistono condizioni di praticità e soprattutto considerazioni di rispetto nei confronti del nostro Stato per cui io che conosco gli Americani e ne ho stima, sono perfettamente sicuro che essi non pretendono tanto da noi. E di fatto un'altra è la ragione secondo le mie informazioni per la quale si chiede una destinazione diversa dalla ripartizione precedentemente convenuta.

Comunque su questo punto mi pare di avere sufficientemente chiarito che la norma della legge 1948 non è ostativa per la distribuzione dei fondi E.R.P., secondo la tesi che è stata qui da me perorata, con il conforto della legge dello Stato, e con riferimento alle condizioni particolari di determinate regioni.

Si è osservato però - e questa è un'ultima eccezione fatta dal senatore De Luca - che per quanto concerne il 65 per cento non ci sarebbe da lagnarsi, perchè i termini sono ormai scaduti, e non esiste una violazione di un diritto quesito, perchè i diritti sono quesiti se esercitati con il rispetto delle varie condizioni stabilite dalla legge e con l'osservanza dei termini.

Da un punto di vista giuridico chi lo può contestare? Gli è però che applicando questo esatto principio giuridico, vediamo che il senatore De Luca ha torto.

L'articolo 4 della legge 1949 dispone infatti l'impiego delle somme per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi e di pensioni di tipo alberghiero e per il miglioramento, ampliamento, arredamento o riattazione di quelli esistenti ecc.: e l'articolo 11, che è quello che ci interessa per la distribuzione secondo il 65 e il 35 per cento, reca testualmente: « Il

fondo di lire tre miliardi stabilito con l'articolo 4 della presente legge, eventualmente integrato dalle disponibilità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1 nonché il fondo di lire un miliardo di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, vengono ripartiti dal Commissariato per il turismo nella misura del 65 per cento, per le iniziative di carattere alberghiero e turistico che si intendono attuare nelle provincie dell'Abruzzo e del Molise, della Campania, della Lucania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nel territorio dell'isola d'Elba e nei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, e del 35 per cento per quelle dell'Italia centro-settentrionale ».

Quindi siamo perfettamente in termini. La legge ha stabilito che questo 65 per cento deve essere concesso alle regioni che ho nominato, sia per le somme che provengono dall'articolo 4, cioè per le somme originariamente devolute alla costruzione dei nuovi alberghi, sia ancora per quelle somme che avanzeranno o dall'articolo primo o dalla lettera b) dell'articolo 2.

In definitiva tutte le somme che di questi otto miliardi rimangono dopo che essi sono stati impiegati per una destinazione specifica, in quanto devoluti alla costruzione di nuovi alberghi, ai miglioramenti e all'arredamento alberghiero, ecc., devono essere ripartite secondo questa percentuale.

Per tanto l'obiezione del senator De Luca, secondo cui i termini sarebbero scaduti, francamente non so da che cosa sia motivata, se non da sue errate informazioni o da un esame troppo affrettato della norma.

Ecco quindi che il mio emendamento riacquista tutta la sua ragione di essere. Torno a dire che l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 1949 non è suffragata da nessun argomento giuridico, e di fatto sarebbe un atto legislativo ingiusto ed un atto politico sbagliato per i mortificanti riflessi che ne deriverebbero a regioni le quali tale mortificazione non meritano.

PRESIDENTE. L'amico Ziino ha qualificato quasi come aberrante la mia interpretazione. Pur tuttavia io rimango fermo nella lettura e nella conseguente interpretazione del paragrafo sesto della legge del 1948.

Aggiungo che se questo disegno di legge, a quanto asserisce il Commissario, è stato studiato parola per parola con l'E.C.A., la quale ha espresso il suo parere nel senso che la disposizione precedente non debba essere più mantenuta, io ritengo che questa mia interpretazione sia ancor più avvalorata da questo fatto.

ZIINO. La legge sugli stanziamenti del fondo E.R.P. per quanto ci riguarda è la legge del 1949. Fra i tanti prelevamenti che sono stati fatti fin qui c'è stato anche quello di questi 8 miliardi a favore del turismo. Il criterio di amministrazione di queste somme è stato previamente concordato con l'E.C.A., e di ciò ce ne dà atto il Commissario nella sua relazione scritta. Ed allora non vi è più luogo ad un ulteriore intervento da parte dell'E.C.A. o di cittadini stranieri donanti o no che siano. Altrimenti vorrei sapere che senso ha l'articolo 3 della legge 1946 che dice: « Il Commissario per il turismo, sentita una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, decide circa l'accoglimento delle domande fissando la misura dei contributi che vengono liquidati in unica soluzione ad opere ultimate. La suddetta Commissione è così composta, ecc. ».

Qui l'E.C.A. non c'entra e non è affatto nominata. È forse una burletta questa disposizione? Se si è di diverso avviso, si sarebbe dovuto dire: « previ accordi con gli amministratori dell'E.C.A. ecc. ».

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Dopo che le domande sono state prese in esame da parte della Commissione, essa stabilisce i vari progetti di stanziamento entro la cornice preventivamente fissata dall'E.C.A., ed i progetti stessi vengono passati all'E.C.A. per l'approvazione. Soltanto dopo che l'E.C.A. li ha fissati, il Commissario per il turismo firma il decreto. Il visto dell'E.C.A. dà al Tesoro in quello stesso momento la facoltà di svincolo dei fondi per quei determinati progetti. Del resto è da osservare che l'inquadramento dato all'impostazione del problema turistico in Italia da parte dell'E.C.A. non è errato né falso dal punto di vista in cui lo E.C.A. si imposta. Esso potrà forse non essere del tutto interessante dal punto di vista lo-

cale, ma da una visione generale del problema, sempre tenendo conto della particolare impostazione data dall'E.C.A., esso non si può dire errato. Aiutare un piccolo alberghetto posto in una valle dell'Appennino o in una cittadina scarsamente frequentata può essere interessante dal punto di vista dello sviluppo del movimento locale, ma non certo quando si parte dalla visione del fenomeno turistico che interessa l'America. Gli organi competenti americani si sono chiesti per dove entrano e dove passano le grandi correnti turistiche e in quali località si soffermano. Ed è in quelle zone che occorrono denari, secondo il concetto americano. Noi avremmo potuto anche obiettare che forse per noi sarebbe stato più opportuno svolgere un programma nazionale con fondi di bilancio che consentissero di trasformare l'Italia in un giardino. Ma questa è un'altra cosa, noi non dobbiamo uscire dal criterio sul quale si è impostato il finanziamento E.R.P. L'E.C.A. ha mandato qui Asp, uomo di grande competenza, che ha svolto altre indagini in tutto il mondo, e lo ha incaricato di indagare, dal punto di vista che interessa l'E.C.A. stessa, dove sono le località che meglio si prestano, attraverso un maggiore sviluppo alberghiero, a fornire dei centri ricettivi per i turisti.

Venendo alla disposizione del 65 e del 35 per cento, va detto che la legge che se ne occupa fissava l'utilizzazione dei fondi fino al 30 giugno 1951. Da tale data i fondi residui ci sono sfuggiti, e l'E.C.A. acconsente a che siano ulteriormente utilizzati soltanto alle condizioni che essa pone. Da ciò è nato il disegno di legge in esame, così formulato, attraverso lunghe e laboriose trattative. Se noi non accettiamo questa soluzione, i fondi prenderanno un'altra via.

MOLINELLI. La questione non mi pare ancora sufficientemente chiarita. Qui ci si riferisce ad una situazione di fatto, ad una prassi, non ad una legge, mentre noi stiamo facendo delle leggi. Per quel che riguarda l'utilizzazione dei fondi dobbiamo riportarci all'accordo approvato nel 1948, che è intervenuto fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. In virtù di esso una determinata parte del fondo E.R.P. italiano poteva venire utilizzata nel nostro Paese per iniziative econo-

miche di carattere vario, specificate nel paragrafo sesto nell'articolo 4 dell'accordo stesso, di concerto fra fra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America. I due Governi cioè stabilirono di comune accordo la destinazione di determinate aliquote di questo fondo.

Nel 1949, probabilmente su richiesta del Commissario per il turismo, è stata esaminata l'opportunità di destinare una determinata somma allo sviluppo turistico del nostro Paese. Questa somma, che fu fissata in linea generale in ventitrè miliardi, fu assegnata soltanto per otto miliardi, salvo a prevedere per lo esercizio successivo ulteriori erogazioni. Tanto è vero che in quella legge si inserì un articolo 12 a proposito di Roma, che era un'assurdità dal punto di vista giuridico, perchè si disponeva di due miliardi che non erano contemplati nello stanziamento.

Comunque, che cosa si fa con questa legge n. 481? Preso atto che il Governo italiano, d'accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America, riceveva da quest'ultimo 8 miliardi per lo sviluppo turistico italiano, il Parlamento faceva una legge circa la distribuzione degli 8 miliardi stessi. Da questo momento, intervenuto l'accordo circa la destinazione delle somme, è il Governo italiano che legifera circa i criteri distributivi di esse, come in effetti ha fatto.

Avviene però che una pletera di domande viene avanzata per le singole categorie. Senonchè, non so per quale ragione, soltanto una parte delle somme destinate ai singoli capitoli viene usufruita. Ci sono residui per quanto riguarda l'articolo 2 e residui a proposito dell'anticipazione di cui all'articolo 3, e soprattutto per quel che riguarda i mutui di cui all'articolo 1. Insomma c'è un totale di due miliardi di avanzo che non sono stati utilizzati.

Ora, nella distribuzione di mutui secondo l'articolo 11 della legge citata, si disponeva che i mutui stessi dovevano essere destinati per il 65 per cento all'Italia meridionale e per il 35 per cento all'Italia settentrionale. Ciò valeva per 3 miliardi. L'articolo 11 diceva inoltre che eventuali residui dovevano essere destinati ai mutui, nella ragione cioè del 65 per cento per l'Italia meridionale e per il 35 per cento per l'Italia settentrionale.

L'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, numero 481 suona così:

«È autorizzata, altresì, la concessione di anticipazioni entro il limite di tre miliardi per mutui occorrenti per la costruzione e arredamento di nuovi alberghi e di pensioni a tipo alberghiero e il miglioramento e ampliamento, arredamento o riattazione di quelli esistenti, nonchè per la realizzazione in genere di iniziative di interesse turistico, per cui non spettino o non vengano concessi i contributi una volta tanto rateali già stabiliti dal regio decreto luogotenenziale 29 maggio 1946, n. 452, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, purchè ne sia effettuata l'istanza, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ad uno degli Istituti indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

«Copia dell'anzidetta istanza, corredata della relazione tecnica e del piano economico-finanziario, deve essere presentata al Commissariato per il turismo.

«Le opere per le quali vengono concessi i mutui suddetti, devono essere ultimate nei termini stabiliti nell'articolo 6 della presente legge.

«La concessione dei mutui può essere effettuata da Istituti o Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli del Credito fondiario, designati dal Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo».

L'articolo 6 è formulato nei seguenti termini:

«Le opere alberghiere, per cui vengono concessi i contributi od i mutui di cui alle norme della presente legge, sono soggette al vincolo della destinazione venticinquennale stabilito dall'articolo 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e fruiscono, insieme alle altre opere di interesse turistico indicate nell'articolo 12 dello stesso decreto legislativo, delle agevolazioni fiscali ivi previste, subordinatamente alla loro ultimazione entro il 10 giugno 1951, a meno che non trattisi di opere di particolare importanza, che richiedano un più lungo periodo di tempo

per la loro esecuzione, nel qual caso detto termine può essere prorogato per non oltre un biennio».

**ZIINO.** Ma non sono queste le opere per le quali è stabilito un *dies a quo* ed un *dies ad quem* per la utilizzazione dei finanziamenti. L'articolo si riferiva al *dies ad quem* che riguarda l'ultimazione delle opere.

**MOLINELLI.** Io volevo semplicemente osservare che con l'articolo 11 della legge n. 481, si stabiliva che i fondi di cui all'articolo 4 e i residui fondi di cui agli articoli 1 e 2 erano destinati a mutui da concedersi all'industria alberghiera con il criterio assoluto del 65 e del 35 per cento. Oggi ci troviamo di fronte ad una cifra di 2 miliardi che dobbiamo ancora distribuire, e che se fosse distribuita con il criterio del 65 e del 35 per cento, andrebbe per l'ammontare di un miliardo e quattrocento milioni all'Italia meridionale e per l'ammontare di seicento milioni all'Italia settentrionale.

Invece l'inciso dell'articolo 1 serve a non dare nè il 65 nè il 35 per cento, nè un centesimo all'Italia meridionale. Ora, ripeto, in che cosa consiste l'emendamento del senatore Ziino? Esso significa: accettiamo questa legge, ma lasciamo in piedi quel criterio di distribuzione fra l'Italia meridionale e l'Italia centro-settentrionale che è già fissato da una nostra legge.

Ma intanto che cosa interviene? Dopo l'emanazione della legge del 1949, il signor Asp nel 1950 ha detto: no, questo criterio non mi piace, voi italiani dovete modificare la legge come voglio io. Ecco l'origine dell'articolo 1 come ci viene presentato oggi in questa legge. Io dichiaro che l'approverò soltanto se sarà accolto l'emendamento Ziino.

**CARON.** Nella precedente riunione ed in questa io avevo proposto un quesito molto chiaro al signor Commissario, ma egli per ragioni che io ignoro non mi ha mai degnato di una risposta. Io ho precisamente posto questa domanda: l'interpretazione che io, modesto commerciante ed industriale, non cultore di legge come il collega Ziino, ho dato, è questa: in base a quella legge del 1948 portata in causa dall'onorevole Presidente, l'accordo fra il Governo italiano e gli Stati Uniti di America —

e non c'è nulla di umiliante in questo, lo ha riconosciuto anche il collega Molinelli — era di stornare determinate aliquote dei fondi iscritti in bilancio; noi, in un determinato giorno, abbiamo saputo, immaginate con quanta soddisfazione, che solo 8 miliardi anziché i 23 tanto sperati, sono stati dati a questo fine. Noi abbiamo approvato la legge del 1949 nella più perfetta coscienza di poter dire in piena sovranità: ringraziamo, come facciamo anche oggi, l'America di averci fatto questo prezioso regalo, ma ce ne serviamo secondo un determinato nostro criterio.

Arrivati a questo punto, tutto doveva finire: così almeno io pensavo. E questa interpretazione l'ho data non io solo, ma tutta la massa dei 934 interessati che hanno fatto le domande, hanno affrontato delle spese, hanno presentato tutti i documenti richiesti in base ad una precisa legge dello Stato che doveva essere definitiva. Però nella penultima riunione della nostra Commissione il Commissario per il turismo ha fatto rizzare le mie orecchie, quando ha detto improvvisamente: ricordate che le domande, oltre tutti i requisiti prescritti dalla legge del 1949, debbono ottenere la ratifica dell'E.C.A. E questo perchè? Certo il signor Asp, di fronte a cui mi levo tanto di cappello per la competenza che possiede, dopo l'emanazione della legge del 1949 ha stabilito, per conto dell'E.C.A. un determinato indirizzo, e secondo questo indirizzo dovevano essere esaminate ed accolte da parte dell'E.C.A. le domande che già fossero state vagliate dalla competente Commissione italiana. Ho anche sentito dire che lo svincolo del danaro occorrente dal Fondo-lire, non avviene con il criterio che è stato fatto credere a coloro che hanno presentato le domande; cioè gli 8 miliardi non sono stati svincolati in blocco, ma lo svincolo avviene volta per volta, a mano a mano che le domande vengono ratificate dall'E.C.A.

Se la situazione è tale, la mia perplessità diventa stupore e meraviglia; io mi rifiuto di pensare ad una situazione del genere. Oggi che lo sappiamo, permettetemi di dire che si tratta di un metodo che non ha riferimento, mi spiace dirlo, neppure con la lettera della legge 1948.

Ora io domando: se le cose stanno in questi termini, evidentemente noi dobbiamo dire che si è al di fuori della legge; e poichè la legge del 1949 non sembra vada a genio ai donatori americani, io mi domando se avviene perchè essa non è stata concordata nei limiti e nei modi, o almeno come indirizzo generale, con la stessa E.C.A., o perchè si è visto che la legge del 1949 andava contro determinati interessi legittimi dei donatori?

Io non riesco a capire questa situazione, poichè non ha importanza ciò che diciamo in questo momento, ma ha importanza la situazione di questi industriali, i quali pur avendo soddisfatto a tutte le condizioni richieste dalla legge italiana, che sono quelle che valgono, si vedono danneggiati da parte di un organo estraneo, verso il quale noi non dobbiamo che avere riconoscenza per la cifra donata, ma non certo per i metodi che adotta.

Se la cosa è in questi termini, mantengo quello che ho detto prima, passando dalla perplessità alla stupefazione, e concludo: se affermate che attraverso questa specie di contratto verbale di cui non esiste traccia scritta, voi avete fatto ciò, adesso, di fronte al telegramma della Federazione albergatori e al rischio di perdere i due miliardi con tutti gli immensi bisogni che urgono, arrivo a dire: accettiamo anche questa mortificazione per le terre del Mezzogiorno che in tale situazione si vedono escluse anche da questo vantaggio, e come ultima, urgente raccomandazione preghiamo il Governo che cerchi assolutamente di rimediare a tale situazione.

**PRESIDENTE.** Giunti a questo punto mi pare che sarebbe bene rinviare il seguito di questa discussione ed altra riunione, stante l'ora tarda, e lo scarso numero di presenti.

**ZIINO.** Io signor Presidente, sono di avviso contrario al suo, e proporrei di proseguire nella discussione. C'è da tener presente altresì che il disegno di legge dovrà tornare ancora una volta alla Camera dei deputati, e poichè anche l'onorevole Commissario per il turismo ha insistito in principio di riunione sui motivi d'urgenza che ne consigliano la approvazione, anche per questo bisognerebbe cercare di guadagnare tempo: e non mi pare che il mezzo migliore sia il rinvio.

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

69ª RIUNIONE (28 maggio 1952)

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Sono d'accordo con lei sui motivi d'urgenza che consigliano l'approvazione di questo disegno di legge.

Se riuscissimo a metterci d'accordo sul principio generale, discuteremmo in seguito tra di noi circa i particolari di dettaglio.

ZIINO. Signor Presidente, a me non sembra che si possa rinviare l'esame di questo disegno di legge, tanto più che già si è esaurita la discussione generale. Rimandare la discussione di questo disegno di legge ad altra riunione, significa costituire un precedente che in un secondo tempo potrebbe dare dei risultati spiacevoli.

DE LUCA. Signor Presidente, vorrei osservare, come lei ci ha già fatto notare, che il numero dei presenti è particolarmente basso, e che forse noi non abbiamo più, in questo momento, il numero legale richiesto per le riunioni della Commissione in sede deliberante.

PRESIDENTE. Ella ha, senza dubbio, ragione, come tutti del resto possono constatare.

Rinvio per tanto il seguito della discussione alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 12,45.